



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

IL SINDACO

Prot. 2011/2024

ORDINANZA N.° 8 del 15/07/2024

RITENUTO che per la stagione estiva, dover evitare l'insorgenza di situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO, più in particolare, di prevenire situazioni favorevoli per l'innescò di incendi e di propagazione del fuoco;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353, nonché le linee guida di cui al Decreto 20/12/2001 concernente le norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTA la nota n. 270 del 10/06/2022 della Giunta Regionale della Campania - Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Salerno; VISTO il D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli 29, 31, 32 e 33 del succitato testo di Legge; Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'Art. 50 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267

ORDINA

A tutti i proprietari terrieri confinanti con una sede stradale e vie vicinali di:

- a) provvedere alla pulizia per una fascia non inferiore a mt.5,00 da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;
- b) mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il limite stradale e che nascondono la segnaletica che ne compromettono comunque la leggibilità della distanza e dell'angolazione necessaria;
- c) mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire frane o cedimenti al corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì, realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- d) gli aventi diritto alla conduzione di acqua nei fossi delle strade, di provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto a corrispondere al l'Ente proprietario del la strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali

COMUNE DI STIO (SA)

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046

Web: www.comune.stio.sa.it E-mail: info@comune.stio.sa.it P.E.C. protocollo@pec.comune.stio.sa.it



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

- danni non causati da terzi;
- e) di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e altre fasce di pertinenza;
- f) nel perimetro urbano pulizia dei terreni e orti non coltivati e prospicienti alle vie pubbliche.

I PROPRIETARI CONFINANTI CON UNA SEDE STRADALE, NON IN REGOLA CON UNA DELLE DISPOSIZIONI SOPRA ELENcate HANNO L'OBBLIGO DI ADEGUARSI ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA, OGNI VIOLAZIONE SARA' SANZIONATA A NORMA DI LEGGE.

Gli ufficiali e Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto e dell'esecuzione del presente provvedimento.

STIO 15/07/2024



IL SINDACO
Trotta Giancarlo

COMUNE DI STIO (SA)

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046

Web: www.comune.stio.sa.it E-mail: info@comune.stio.sa.it P.E.C. protocollo@pec.comune.stio.sa.it